



Claudio Martinelli

(ricercatore di Diritto pubblico comparato e docente incaricato di Diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca)

La laicità come neutralità *

Desidero proporvi qualche breve considerazione su un profilo che considero decisivo per un'interpretazione moderna ed efficace del principio di laicità.

E vorrei cominciare ricordando le parole che qualche anno fa ebbe a scrivere Claudio Magris: "La laicità non è un contenuto filosofico, bensì un abito mentale, la capacità di distinguere ciò che è dimostrabile razionalmente da ciò che invece è oggetto di fede – a prescindere dall'adesione o meno a tale fede – e di distinguere le sfere di ambiti delle diverse competenze, per esempio quelle della Chiesa e quelle dello Stato. [...] Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto pure alle proprie certezze, autoironia, demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri; capacità di credere fortemente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, pur essi rispettabili. Laicità significa fare i conti con le scelte e con le rinunce implicite in ogni scelta, non confondere il pensiero e l'autentico sentimento – che è sempre rigoroso – con la convinzione fanatica e con le viscerali reazioni emotive" (1).

In questo brano vediamo declinata la laicità sotto un duplice profilo: come metodo cognitivo e, in modo correlato, come presupposto necessario dell'esistenza e della vita dello Stato democratico.

Ma affinché lo Stato democratico possa definirsi veramente laico è lecito chiedersi se sia sufficiente che esso non si identifichi con una confessione religiosa e che affermi e tuteli la libertà di culto. O se, invece, dalla propria professione di laicità lo Stato debba trarre anche altre necessarie conseguenze. Il punto è quello di valutare in che modo quest'ultimo possa svolgere appieno la propria funzione di servizio e di supporto nei confronti dei pluralistici orientamenti presenti nella società. E' nella società, se essa lo ritiene, che si esprimono e si

* Intervento al IV Convegno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (9-10 febbraio 2006) su *Laicità e stato di diritto*, destinato alla pubblicazione negli Atti (a cura di A. Ceretti e L. Garlati) per la casa editrice Giuffrè.

(1) C. MAGRIS, "Laicità e religione", in *Il Corriere della Sera*, 6 dicembre 1998, ora in AA.VV., *Le ragioni dei laici*, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 109-110.



manifestano i caratteri del fenomeno religioso, che per sua natura, oltre che individuale, è innanzitutto fenomeno sociale, e non può ridursi in alcun modo ad una manifestazione della vita dello Stato. Questo fenomeno, cioè, appartiene alla sfera delle libere scelte individuali e collettive, favorite, in uno Stato liberal-democratico, dalla libera dialettica sociale, nella quale hanno diritto ad esprimersi non solo tutte le confessioni e tutte le fedi, ma anche le posizioni agnostiche e perfino più intransigentemente atee.

In questo quadro, quindi, la funzione dello Stato non può che essere quella di fornire alla società gli strumenti giuridici opportuni per favorire la più libera e incondizionata espressione del fattore religioso e non quella di confondersi, o peggio, identificarsi con esso.

Ecco quindi che il principio di laicità per dispiegare appieno la propria efficacia dovrebbe comprendere l'ulteriore elemento della neutralità, intesa come alterità dello Stato rispetto all'ambito religioso: alterità nel metodo (il metodo democratico da una parte e la spiritualità trascendente dall'altra) e nelle finalità (il dettato costituzionale come finalità dello Stato e l'affermazione di Verità assolute come ragion d'essere delle Religioni).

E questo è opportuno non solo e non tanto perché nelle nostre complesse società contemporanee sono presenti i più svariati orientamenti che meritano tutti uguale rispetto. Il principio della separazione tra le strutture dello Stato e la vita della società conserverebbe la sua validità anche se quest'ultima fosse più omogenea e perfino se la totalità della popolazione aderisse, praticandolo in modo fervente, ad un unico credo religioso. Naturalmente in questo caso il tema sarebbe meno sentito, e tuttavia il principio della neutralità conserverebbe intatto il suo valore.

Ci si potrebbe chiedere se le caratteristiche della neutralità dello Stato finiscano, anche solo di fatto, per coincidere con una sorta di avversione rispetto al fattore religioso. In realtà lo Stato neutrale non è quello che manifesta forme di ostilità o anche solo di indifferenza rispetto alla religione. La neutralità implica bensì la creazione di un terreno neutro, le cui strutture non assumono come proprio il fenomeno religioso, ma operano per consentire che esso si esprima nei luoghi e nelle forme che la collettività ritiene più opportuni. Lo Stato quindi meno si identifica con lo spirito religioso e più è in grado di corrispondere a quella sua funzione.

Questa ricostruzione sembra pienamente coerente con quanto affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, a cominciare ovviamente dal celebre passaggio della sentenza n. 203 del 1989, secondo cui l'attitudine laica



dell'ordinamento italiano "risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un suo personale credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini" (2). Lo Stato neutrale non è quello che si disinteressa o che ostenta indifferenza rispetto al fenomeno religioso. Lo Stato neutrale prende atto che la religione è un fenomeno sociale e come tale non lo assume nelle proprie strutture. Ciò nondimeno lo Stato si fa carico del diritto della società di coltivarlo pienamente, nelle più diverse e multiformi modalità, e ovviamente nei limiti previsti dal dettato costituzionale.

Intesa in questo senso la neutralità non appare affatto come un aspetto della laicità estraneo ai principi dell'ordinamento costituzionale italiano, ma anzi come un corollario necessario di una matura e moderna laicità.

Tuttavia, conclusioni diverse dobbiamo trarre se ci chiediamo se questi caratteri della laicità alberghino pienamente nel nostro ordinamento giuridico. A tale proposito vorrei soffermarmi su alcuni esempi che dimostrano concretamente le difficoltà di molte istituzioni del nostro Paese ad accettare le conseguenze della laicità.

Mi riferisco alla ormai annosa questione dell'esposizione del Crocifisso in luoghi come le scuole statali, i Tribunali o i seggi elettorali. Il Parlamento ha troppo a lungo abdicato al proprio ruolo, lasciando persistere un obbligo di esposizione determinato da alcune consunte norme regolamentari di epoca fascista e sperando che ai conflitti che si aprivano nel Paese dessero di volta in volta una risposta le diverse magistrature operanti nel nostro ordinamento. Alcune note vicende verificatesi in questi ultimi anni si sono però incaricate di svelare il carattere illusorio di questo mancato approccio al problema.

La giurisprudenza si è mostrata spesso irrimediabilmente inadeguata a questo compito.

In talune circostanze a causa di non superabili limiti di ordine processuale. E' il caso, per esempio, dell'ordinanza n. 389 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha scelto necessariamente la strada dell'inammissibilità della questione dovuta all'estraneità delle norme

(2) Cfr. Corte costituzionale, sent. 12 aprile 1989 n. 203, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1989, pp. 890 e segg., al punto 7 delle motivazioni. Sulla stessa linea cfr. anche Corte costituzionale, sent. 27 aprile 1993 n. 195, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1993, pp. 1324 e segg., al punto 3 delle motivazioni; sent. 8 ottobre 1996 n. 334, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, pp. 2919 e segg., al punto 3.2 delle motivazioni e sent. 14 novembre 1997 n. 329, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, pp. 3335 e segg., al punto 2 delle motivazioni.



oggetto alla disciplina dell'art. 134 della Costituzione ⁽³⁾; oppure dell'ordinanza n. 127 del 2006 con cui la stessa Corte costituzionale non ha ammesso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice di Camerino contro il mancato riscontro del Ministro della Giustizia alle sue reiterate richieste di rimuovere il Crocifisso dall'aula in cui teneva udienza ⁽⁴⁾.

In altri casi, invece, diverse Autorità giudiziarie si sono avventurate in discutibili argomentazioni di ordine storico-filosofico per assicurare una giustificazione giuridica al mantenimento della sovrapposizione e confusione tra sfera religiosa e istituzioni dello Stato.

Ne sono un chiaro esempio le celebri sentenze n. 1150 del 2005 del TAR Veneto ⁽⁵⁾ e n. 556 del 2006 del Consiglio di Stato ⁽⁶⁾, con cui viene abbracciata e perfino estremizzata la tesi del Crocifisso come simbolo culturale la cui esposizione incarnerebbe la laicità dello Stato ⁽⁷⁾. Secondo questa ricostruzione il Crocifisso dovrebbe continuare ad essere imposto normativamente poiché esso non costituirebbe solamente un simbolo religioso, ma assumerebbe anche una spiccata valenza culturale e morale, vero simbolo identificativo della nostra essenza nazionale e, addirittura, baluardo difensivo contro culture e fedi a noi estranee. Una visione che, detto per inciso, sembra contrastare perfino con alcune considerazioni sui rapporti tra gli Stati e le Religioni espresse da Benedetto XVI nella sua recente Enciclica.

⁽³⁾ Cfr. Corte costituzionale, ord. 15 dicembre 2004 n. 389, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, pp. 4280 e segg. Per un'analisi di questa pronuncia sia consentito di rinviare a C. MARTINELLI, "La questione del Crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare", in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 147-178.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale non ha potuto fare altro che rilevare la carenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo del conflitto, in quanto il ricorso: "non prospetta in realtà alcuna menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario, ma esprime solo il personale disagio di un 'lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia' per lo stato dell'ambiente nel quale deve svolgere la sua attività". Cfr. Corte costituzionale, ord. 24 marzo 2006 n. 127, in www.lexitalia.it.

⁽⁵⁾ Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1150, in www.olir.it.

⁽⁶⁾ Consiglio di Stato, sent. 13 febbraio 2006 n. 556, in www.lexitalia.it.

⁽⁷⁾ Conforme a questa lettura è anche il parere emesso dall'Avvocatura dello Stato il 28 luglio 2005 (reperibile in www.italialaica.it), dove si legge che: "il principio di laicità dello Stato, che è uno dei principi supremi del nostro ordinamento (Corte Cost. n. 203/1989) è conformato anche dall'art. 7 Cost., norma che sottolinea la speciale alleanza dello Stato con la Chiesa Cattolica, della quale il crocifisso è un emblema; l'esibizione del crocifisso, a parte l'indubbio valore storico, culturale e morale che esso esprime, è dunque, per il giurista laico, comportamento coerente con l'art. 7 Cost., che, appunto, conferma il principio supremo di laicità."



Ma una visione analoga si ritrova espressa anche da diversi Tribunali civili ⁽⁸⁾ che recentemente si sono trovati a decidere su istanze di rimozione del Crocifisso dai seggi elettorali ⁽⁹⁾. Con le relative pronunce queste Corti rigettano le istanze anche sulla base di argomentazioni di carattere storico-statistico (... la mera esposizione di tale simbolo, nel quale si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga maggioranza dei cittadini italiani, in assenza di qualsivoglia divieto normativo, costituisce la testimonianza di tale diffuso sentimento) ⁽¹⁰⁾ e filosofico-culturale (la croce, dunque, oltre ad essere dotata di un particolare significato per i credenti, rappresenta l'espressione della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica, come simbolo dotato di valore universale. Pertanto, sotto tale profilo, e cioè considerando il carattere culturale del crocifisso, è da escludere un contrasto tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato) ⁽¹¹⁾, arrivando addirittura a qualificare il Crocifisso come un "non-simbolo" per i non credenti e i non cristiani ⁽¹²⁾, affermazione quanto meno singolare ed estremamente offensiva proprio per il Crocifisso, la cui fondamentale valenza di proposta universale di un messaggio religioso viene annichilita dal suo confinamento nella cerchia dei credenti, con una inaccettabile parificazione concettuale tra "simbolo di altro" e "non-simbolo" ⁽¹³⁾.

⁽⁸⁾ Cfr., per esempio, Tribunale civile di Bologna, Prima Sezione, ord. 24 marzo 2005; Tribunale civile di Napoli, Decima Sezione, ord. 26 marzo 2005; Tribunale civile dell'Aquila, ord. 31 marzo 2005 e 26 maggio 2005, tutte reperibili in www.olir.it.

⁽⁹⁾ Ed è evidente come questo tema sia strettamente legato anche sul piano delle circostanze di fatto con quello della rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche visto che sono queste ultime ad essere designate come sede di seggio elettorale. Tuttavia, è appena il caso di notare che quando l'aula scolastica diventa seggio elettorale il problema assume un profilo ulteriore visto che nel nostro sistema politico sono presenti da sempre partiti politici, e di conseguenza liste elettorali, che adottano come proprio simbolo un richiamo all'iconografia del Crocifisso.

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Napoli citata alla nt. 8.

⁽¹¹⁾ Cfr. l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 31 marzo citata alla nt. 8.

⁽¹²⁾ Cfr. l'ordinanza del Tribunale di Bologna citata alla nt. 8.

⁽¹³⁾ In controtendenza rispetto a questi orientamenti giurisprudenziali va però doverosamente segnalato che il TAR del Lazio con due ordinanze del febbraio 2006 (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ordd. 1 febbraio 2006 nn. 741 e 742, in www.olir.it) ha accolto due richieste di sospensione cautelare della circolare del Ministero dell'Istruzione n. 84 del 2005, che prevedeva l'inserimento nella pagella, e non più su un foglio a parte, della valutazione dell'insegnamento della religione cattolica. Tuttavia, su questo tema, è appena il caso di ribadire che la previsione concordataria dell'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche statali, sia pure a scelta e in posizione non curriculare (come stabilito nel Testo Unico n. 297 del 1994), rappresenta un compromesso la cui evidente conseguenza è proprio



In realtà queste interpretazioni che tendono a perpetuare la commistione tra strutture dello Stato e fenomeno religioso sembrano spesso dettate da antichi timori determinati dalla convinzione che lo Stato debba svolgere una funzione protettiva della confessione religiosa in cui la maggior parte della popolazione si riconosce ⁽¹⁴⁾, come se la conservazione di una Tradizione dipendesse essenzialmente dal grado di compenetrazione della confessione che la incarna con le strutture dello Stato di riferimento ⁽¹⁵⁾.

Penso invece che il Parlamento democratico di un moderno Stato laico dovrebbe sciogliere questo equivoco, dando concretezza legislativa, anche nel campo della simbologia religiosa, al principio di laicità-neutralità.

La laicità è un frutto che la modernità offre anche alle Chiese, nel nostro caso in primo luogo alla Chiesa Cattolica, mondandola dalle storiche tentazioni di commistione con il potere politico, restituendole appieno la sua funzione di proposta del messaggio Cristiano, con la piena libertà di rivolgersi a credenti e non credenti, certo in un confronto dialettico con altre concezioni della realtà ⁽¹⁶⁾. E la necessità di sciogliere quelle incrostazioni non dovrebbe essere determinata solo dalle pressanti richieste di qualche minoranza, più o meno consistente: lo Stato dovrebbe dimostrarsi maturo e conscio dei propri fondamenti e della propria funzione, disciplinando sé stesso con lo strumento del diritto. Un'impostazione legislativa che imponesse la rimozione del Crocifisso, basandosi esclusivamente sulla preoccupazione che la sua esposizione possa offendere la sensibilità di qualcuno (credenti in altre fedi o non credenti), risulterebbe foriera di ulteriori equivoci. Come, per esempio, l'idea di affiancare al Crocifisso i simboli caratterizzanti altre confessioni, qualora qualche aderente ad esse dovesse farne richiesta.

quella di mantenere forme di compenetrazione tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica.

⁽¹⁴⁾ Sul complesso intreccio di rapporti politici e giuridici tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, a partire dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, cfr. S. ROMANO, *Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l'Italia da Pio IX a Benedetto XVI*, Longanesi & C., Milano 2005.

⁽¹⁵⁾ La necessità di evitare questa compenetrazione tra entità così diverse come Stato e Confessioni, viene invece lucidamente argomentata, per esempio, in Corte Suprema degli Stati Uniti, sent. 27 giugno 1994 e Tribunale Costituzionale spagnolo, sent. 11 novembre 1996 n. 177, ambedue reperibili in www.olir.it.

⁽¹⁶⁾ Diceva THOMAS JEFFERSON nel 1781: "I legittimi poteri di governo si estendono solo a quegli atti che recano offesa agli altri. Ma non ci reca offesa che il nostro vicino sostenga che ci sono venti dei o che non ce ne è nessuno"; citazione tratta da G. GIORELLO, *Di nessuna chiesa. La libertà del laico*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 51.



L'impraticabilità concreta di una simile ipotesi è evidente, anche a voler ignorare le considerazioni di fondo sul senso della laicità come neutralità appena esposte. Intanto perché non tutte le confessioni religiose si identificano in una simbologia che si presta all'affissione permanente su di un muro; ed inoltre, perché in questo modo, non verrebbe tutelata la sensibilità di chi, legittimamente, fosse portatore di una concezione atea della vita ⁽¹⁷⁾.

Una coerente legislazione *ad hoc* dovrebbe invece imporre la rimozione del Crocifisso come necessario corollario della laicità dello Stato, limitando espressamente ai soli simboli istituzionali, come il Tricolore, la bandiera stellata dell'Unione europea e quella riportante il simbolo della Regione, l'attribuzione di una valenza identificativa, in quanto simboli di un ordinamento e di uno spirito costituzionale in cui tutti i cittadini si possano riconoscere.

⁽¹⁷⁾ In questo quadro non sembra pienamente rispondente alle esigenze di una piena laicità nemmeno il concetto di equidistanza, che appunto sta alla base dell'idea della sommatoria dei simboli di tutte le confessioni. Questa posizione, infatti, colloca chi la adotta sullo stesso terreno dei soggetti in relazione ai quali si proclama imparziale, mentre abbiamo visto che lo Stato è ontologicamente altro rispetto alle confessioni religiose.